

## II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (UE) N. 413/2010 DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 2010

**recante modifica degli allegati III, IV e V del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti, per tenere conto delle modifiche adottate con decisione C(2008) 156 del Consiglio dell'OCSE**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 58, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Nella sua ottava riunione del dicembre 2005 il gruppo di lavoro per la prevenzione e il riciclo dei rifiuti (Working Group on Waste Prevention and Recycling — WGWPR) dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha deciso di chiarire la formulazione della voce B1030 dell'allegato IX della Convenzione di Basilea. La modifica di tale voce è stata adottata con decisione C(2008) 156 del Consiglio dell'OCSE e deve essere ancora concordata nel quadro della Convenzione di Basilea. In attesa dell'approvazione da parte della Conferenza delle parti della Convenzione di Basilea e della modifica dell'allegato V del regolamento (CE) n. 1013/2006, è opportuno incorporare tale chiarimento nella legislazione dell'Unione europea.
- (2) Nella sua undicesima riunione dell'aprile 2008 il WGWPR dell'OCSE ha convenuto di modificare la for-

mulazione della voce AA010 della lista ambra di rifiuti dell'OCSE. La modifica di tale voce è stata adottata con decisione C(2008) 156 del Consiglio dell'OCSE. È pertanto opportuno includere tale modifica nella legislazione dell'Unione europea.

- (3) Occorre pertanto modificare in conformità il regolamento (CE) n. 1013/2006.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 18 della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli allegati III, IV e V del regolamento (CE) n. 1013/2006 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2010.

*Per la Commissione*

*Il presidente*

José Manuel BARROSO

<sup>(1)</sup> GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.

## ALLEGATO

Gli allegati III, IV e V sono così modificati:

1. nell'allegato III, parte I, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Ai fini del presente regolamento:

- a) tutti i riferimenti all'elenco A dell'allegato IX della convenzione di Basilea si intendono fatti all'allegato IV del presente regolamento;
- b) alla voce B1020 della convenzione di Basilea i termini "alla rinfusa e in forma finita" comprendono tutte le forme di rifiuti metallici non disperdibili <sup>(3)</sup> ivi elencate;
- c) la voce B1030 della convenzione di Basilea va letta come "Residui contenenti metalli refrattari";
- d) la parte della voce B1100 della convenzione di Basilea che fa riferimento a "scorie derivanti dalla lavorazione del rame", ecc., non si applica e si applica invece la voce OCSE GB040 della parte II;
- e) la voce B1110 della convenzione di Basilea non si applica e si applicano invece le voci OCSE GC010 e GC020 della parte II;
- f) la voce B2050 della convenzione di Basilea non si applica e si applica invece la voce OCSE GG040 della parte II;
- g) il riferimento, nella voce B3010 della convenzione di Basilea, ai rifiuti di polimeri fluorurati si intende comprensivo dei polimeri e dei copolimeri di tetrafluoroetilene (PTFE).»;

2. all'allegato IV, parte II, la voce AA010 è sostituita dalla seguente:

«AA010      261900      Loppe, scorie e rifiuti di disincrostamento, derivanti tutti dall'industria del ferro e dell'acciaio <sup>(3)</sup>»;

3. all'allegato V, parte 3, elenco B, la voce AA010 è sostituita dalla seguente:

«AA010      261900      Loppe, scorie e rifiuti di disincrostamento, derivanti tutti dall'industria del ferro e dell'acciaio <sup>(3)</sup>».

---